



Partito Democratico della Lombardia

“REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE”

- Approvato dalla Direzione regionale del 22 dicembre 2008 -

Articolo 1 - Validità

Il presente “Regolamento” è approvato dalla Direzione regionale. Le norme in esso contenute sono in attuazione degli Statuti nazionale e regionale e del Regolamento finanziario nazionale e sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente “Regolamento” disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale della struttura politico-organizzativa regionale del PD, denominata Partito Democratico della Lombardia, e in tale ambito di attività i rapporti tra questa e le Unioni Provinciali del partito, ai sensi dello Statuto nazionale.

Articolo 3 - Funzioni di indirizzo

Con riferimento al presente Regolamento, ogni Unione provinciale approverà un Regolamento finanziario per disciplinare la propria attività economica, finanziaria e patrimoniale. Si ritiene utile perseguire l’autonomia economica, patrimoniale, amministrativa e gestionale di ogni Unione provinciale.

Articolo 4 - Il Tesoriere regionale

Al Tesoriere regionale sono riservati i poteri stabiliti dallo Statuto regionale del partito (art.18).

Articolo 5 – Comitato di Tesoreria

Il Comitato di tesoreria, presieduto dal Tesoriere regionale, componente di diritto, è composto:

- dai Tesorieri delle Unioni Provinciali
- dal Responsabile Organizzativo regionale
- dal Direttore amministrativo - Vice tesoriere regionale.

Il Comitato di tesoreria verifica il rispetto della gestione contabile, come stabilito dallo Statuto regionale del partito, (art.21).

Articolo 6 – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato secondo le norme previste dello Statuto regionale del partito (art.19), accerta la regolare tenuta della contabilità; esprime parere preventivo di congruità e corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi; verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi.

Il Collegio sindacale svolge gratuitamente i compiti di verifica della regolarità della gestione amministrativa

Articolo 7 – Principio dell’autofinanziamento

Ogni articolazione territoriale del partito deve sostenere le proprie attività tramite iniziative dirette a valorizzare e ad incentivare l’autofinanziamento, quale metodo primario ed essenziale di provvista delle risorse, per le proprie esigenze di funzionamento e per contribuire al finanziamento della attività generale del partito.

Il PD della Lombardia può, in accordo con le Unioni Provinciali, promuovere sottoscrizioni finalizzate al finanziamento di specifici progetti.

Articolo 8 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dei PD ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Dovranno essere redatti, secondo le modalità previste dello Statuto regionale del partito (art. 23), un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, il cui requisito dovrà essere l'equilibrio finanziario. Ogni spesa, come indicato del Regolamento finanziario nazionale (art. 9), può essere effettuata soltanto a seguito di autorizzazione preventiva rilasciata dal Tesoriere, che automaticamente diventa impegno di spesa.

Articolo 9 - Entrate

Le entrate dell'Unione Regionale del PD, ai sensi dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Regolamento finanziario nazionale, sono costituite:

- a) dal contributo mensile degli eletti in Consiglio Regionale, aderenti al gruppo del PD;
- b) dai rimborsi elettorali per le elezioni regionali, definiti dal Regolamento finanziario nazionale;
- c) dai contributi dei parlamentari eletti in Lombardia così come previsto dal Regolamento elettorale nazionale;
- d) dai contributi liberali erogati ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti.

Articolo 10 - Contributo elettorale degli eletti

I candidati eletti nell'Assemblea Legislativa Regionale della Lombardia, negli organi monocratici e/o nominati negli esecutivi delle Istituzioni, versano all'Unione Regionale del PD.

Articolo 11 - Contributi degli eletti e dei nominati negli altri Enti locali

I Sindaci, i Presidenti delle Province e delle Comunità Montane, i componenti delle Giunte delle Province, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, i Consiglieri aderenti ai Gruppi che fanno riferimento al PD e quant'altri iscritti al PD che svolgono incarichi pubblici in enti, istituzioni, consorzi e società, sono tenuti a versare al livello politico-organizzativo di riferimento, un contributo mensile.

Ogni Unione provinciale, nel proprio Regolamento finanziario, definirà l'entità del contributo e le modalità alle quali i percettori di indennità, compensi o gettoni di presenza, dovranno attenersi per effettuare i versamenti dovuti.

Articolo 12 - Criteri per la ripartizione delle risorse trasferite dal Nazionale

I rimborsi elettorali delle elezioni regionali, trasferiti dall'organizzazione nazionale del PD sono ripartiti osservando il principio dell'equa ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti territoriali, tenendo conto del consenso elettorale, della popolazione, degli iscritti e di eventuali esigenze perequative.

Articolo 13 - Organizzazione donne e giovani del PD

Il bilancio preventivo deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'organizzazione delle donne e dei giovani del PD regionale, il cui ammontare sarà stabilito in accordo con le stesse organizzazioni regolarmente costituite.

Articolo 14 - Conclusioni

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento finanziario nazionale e agli Statuti nazionale e regionale.
